

Al momento dell'assunzione

Lettera di assunzione contenente:

Periodo di Prova;

Durata;

Orario;

Mansione;

Livello;

Diritto di precedenza su nuove assunzioni (come fare ad esercitarlo).

Durante il rapporto di lavoro

- Riposo giornaliero di 11 ore tra un turno e il successivo;
- Riposo settimanale di 24 ore consecutive;
- Ferie, permessi/riposi, tredicesima, quattordicesima, Tfr (proporzionati alla durata del rapporto);
- Maggiorazioni economiche per lavoro straordinario notturno, festivo, domenicale.

Al termine del rapporto di lavoro

- Se ha un rapporto a tempo determinato e/o stagionale può esercitare il diritto di precedenza per nuove assunzioni a termine e/o a tempo indeterminato presso la stessa azienda.
- Può far richiesta di NASPI (sussidio di disoccupazione) se ha 13 settimane nel quadriennio (sono valide le settimane se raggiunge minimo €200,76 di versamenti contributivi) e 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti.

ATTENZIONE AL VOUCHER

- Con il voucher non si costituisce un rapporto di lavoro vero e proprio , ma rappresenta uno **strumento di pagamento** delle prestazioni.
- È un “buono onnicomprensivo” del valore nominale di 10 euro all’ora.
- Si può guadagnare fino a **7000 euro netti** l’anno (equivalenti a 9.333 € lordi), ma un unico imprenditore o professionista può impiegare un lavoratore retribuendolo con i voucher per un limite massimo annuo di **2.020 € netti** (equivalenti a 2.693 € lordi).
- I voucher **non danno diritto a NASPI** (assegno di disoccupazione) , a ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima, perché l’applicazione del contratto nazionale non è prevista.

Gli uffici e le strutture della FILCAMS CGIL sono a disposizione per chiarimenti, informazioni e per offrire tutela vertenziale e legale.

